



ISO 9001:15
ISO 14001:15
BS OHSAS 18001:07

Kiwa -Cermet n. 13353-A
Kiwa-Cermet n. 13353-E
Kiwa-Cermet n. 13353-I

RUGGERI SERVICE SPA

RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

CROSS REFERENCE

GUIDA ALLA LETTURA CORREZIONI RELAZIONE TECNICA VERSIONE 6

COMMITTENTE		<i>RUGGERI SERVICE SPA</i>	
REDAZIONE COORDINAMENTO TECNICO	E 	Antonio ANNIBALE	
		Giuseppina DE GIORGI	
PROGETTISTI ELABORATI TECNICI E RELAZIONI, ANALISI TECNICHE.		Arch. Federico G. NEGRO	
		Geom. Luigi SPANO	
		Ing. Pantaleo BECCARISI	
		Dr. Chimico Vincenzo CAGNAZZO	

	AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE
CROSS REFERENCE	00	10/10/2022	AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA <i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 23/02/2021 e acquisita con prot.lli. ARPA n. 13160, n. 14146, n. 14150, n. 14151, 14155, n. 14159, n. 14165, n. 14168 e n. 14172 del 26/02/2021 e alla nota Riscontro Integrazione Riesame Ruggeri – ARPA, Protocollo 0024097</i>
	01	21/02/2023	<i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 19/10/2022 acquisita con protocollo ARPA 0084199 - 157 - 13/12/2022</i>
	02	28/03/23	<i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 24/02/2023 acquisita con protocollo ARPA 0019304 - 157 - 21/03/2023</i>

SOMMARIO

01	PREMESSA.....	3
02	TABELLA RISCONTRO PER NOTE ARPA	3
03	ALLEGATI.....	13

01 PREMESSA

Questo elaborato serve come guida per individuarne al suo interno e negli allegati in essa elencati, le informazioni correlate che sono state inserite in essi a seguito dell'avvenuto riscontro a tutte le richieste di integrazioni richieste per la Conferenza dei Servizi da tenersi 31 Marzo 2023. In questo modo sarà più facile individuare gli aggiornamenti inseriti nei documenti aggiornati negli allegati che vengono riportati nella presente che sono stati indicati come allegato K (Acque Meteoriche); allegato N (PMeC); allegato M (Relazione di riferimento)

02 TABELLA RISCONTRO PER NOTE ARPA

NOTA RISCONTRO CdS del 21/03/2023 ARPA	CORREZIONE
Relazione tecnica e di calcolo per la gestione delle acque meteoriche (Allegato K)	
<p>1. Il Gestore ha integrato la relazione con un capitolo specifico di risposta alle osservazioni riportate nella nota prot. n. 84199 del 13/12/2022. Tuttavia, dalla lettura dello stesso emergono ancora degli aspetti da approfondire:</p> <p>a. in relazione a quanto riportato al par. 8.1, si richiede di specificare se il trattamento delle acque di prima e delle successive (acque di seconda pioggia) viene condotto nello stesso impianto. Inoltre, non è stato specificato quanto richiesto al punto 4. lett. a) nella nota sopra richiamata, ossia se tale impianto garantisce un trattamento appropriato per le acque di prima pioggia (art. 10, c. 1 del R.R. n. 26/2013). A tal proposito, si richiede di predisporre un sistema appropriato per le acque di prima pioggia, costituito da: dissabbiatore, disoleatore, filtro a sabbia e filtro a carboni attivi;</p> <p>b. in relazione alla richiesta formulata al punto 4. lett. b) nella nota sopra richiamata, riferita al divieto di scarico al suolo delle sostanze di cui al punto 2.1, non vi è alcun riferimento nella documentazione integrativa prodotta;</p> <p>c. in relazione alla richiesta formulata al punto 4. lett. g) nella nota sopra richiamata, permane la criticità già rilevata in merito al fatto che la pompa installata, per il recupero delle acque, al suo avvio, aspirerà anche tutte le sostanze oleose accumulate nel disoleatore. Si richiede di individuare un accorgimento/soluzione alternativa per ovviare a tale inconveniente;</p> <p>d. in relazione alla richiesta formulata al punto 4 lett. g), quanto riportato al paragrafo 8.8 non risulta esaustivo: si richiede di istituire il formato di registro con le annotazioni richieste.</p>	<p>✓ Relazione AIA pag. 66-71</p> <p>✓ Relazione Tecnica Cap. 5. da pag.14 a pag 27.</p> <p>✓ Relazione Tecnica Cap. 6</p> <p>✓ Relazione tecnica Cap. 5.4.2 pag. 24</p> <p>✓ Relazione Tecnica Capitolo 7.1 pagg. 29 e 30</p>
Piano di Monitoraggio e Controllo (ALLEGATO N)	
<p>3. Il documento nella Rev.05 del 21/02/2023, nonostante le osservazioni formulate dalla Scrivente Agenzia, riporta ancora delle argomentazioni non pertinenti alla finalità del Piano, come ad esempio, le valutazioni sulle emissioni diffuse, la descrizione di alcuni elementi del Manuale di Gestione che, comunque, costituisce documento specifico e Allegato al PMeC, il confronto dei valori limite di emissione proposti con i BAT-AELs, ecc. Oltre alla opportunità di eliminare dal documento le parti ridondanti e poco pertinenti alle finalità del Piano, si evidenziano, di seguito, gli aspetti non ancora ben definiti e per i quali sono necessari ulteriori revisioni:</p> <p>a. nelle TABELLA 3.1 - Materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi e (sostanze/miscele) e TABELLA 3.2 - Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi (sostanze/miscele), la modalità di calcolo utilizzata per i consumi annuali: “*Scorta virtuale=(Scorta effettiva + quantità ordinata – quantità utilizzata)”, non appare del tutto corretta; l'informazione necessaria, al fine di valutare le prestazioni dell'installazione, è l'effettivo consumo di materie prime nel ciclo produttivo e non la scorta virtuale;</p>	<p>✓ PMeC pag 9-11</p> <p>✓ PMeC pag 11-13</p> <p>✓ PMeC pag 10</p>

<p>b. nella TABELLA 3.2 - Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi, diversamente dalla tabella 3.1 in cui vi è il riferimento, non sono riportate le colonne con indicazione delle aree e modalità di stoccaggio.</p> <p>c. Si richiede di inserire il monitoraggio dei materiali in ingresso come EoW, separatamente dalle altre materie prime. Sia individuata una specifica tabella, come quella di seguito riportata:</p> <table border="1" data-bbox="169 385 823 521"> <thead> <tr> <th>denominazione</th> <th>Consumo (ton)</th> <th>impianto di provenienza</th> <th>Materia prima sostituita</th> <th>norma tecnica di riferimento</th> <th>parametri per verifiche conformità</th> <th>modalità di registrazione dei controlli effettuati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	denominazione	Consumo (ton)	impianto di provenienza	Materia prima sostituita	norma tecnica di riferimento	parametri per verifiche conformità	modalità di registrazione dei controlli effettuati								
denominazione	Consumo (ton)	impianto di provenienza	Materia prima sostituita	norma tecnica di riferimento	parametri per verifiche conformità	modalità di registrazione dei controlli effettuati									
<p>d. nella TABELLA 3.5a – Recupero acque meteoriche/acque depurate, non è chiaro se le acque di raffreddamento depurate siano recuperate o inviate in trincea drenante. Qualora non ne sia previsto il recupero, si richiede di eliminare il riferimento dalla tabella 3.5 a. Per le acque meteoriche depurate, invece, si richiede di specificare se le stesse, da destinare al recupero, siano stoccate in vasca di accumulo o serbatoio interrato.</p> <p>e. per quanto riguarda i consumi energetici, il gestore non ha tenuto conto della richiesta formulata dalla scrivente Agenzia, al p.to 7 lettera c. della nota prot. n.84199 del 13/12/2022, relativa alla frequenza di registrazione mensile dei consumi energetici; si richiede di integrare la TABELLA 3.6 - Energia. Inoltre, risulta assente il monitoraggio (almeno quadrimestrale) dell'efficienza energetica tramite il parametro $\cos\Phi$, anche questo richiesto nella suddetta nota prot. n. 84199/2022.</p> <p>f. sia eliminata la tabella di pag. 19 in quanto riporta dei valori limite di emissione non in linea con i valori indicati dai BAT-AELS e con le valutazioni formulate da questa Agenzia già nella nota prot. n. 47060 del 24/07/2020 di richiesta integrazioni;</p> <p>g. i controlli che il Gestore intende effettuare sui sistemi di trattamento fumi sono riportati in due diverse tabelle, TABELLA 3.10 - Sistemi di trattamento fumi e TABELLA 3.30 – Controllo sui sistemi di abbattimento: si chiede di uniformare/unificare le due tabelle;</p> <p>h. nella TABELLA 3.13 – Emissioni fuggitive, sono previsti controlli visivi e con acqua saponata mensili o semestrali, che non sono accettabili in quanto non si tratta di metodologie riconosciute ufficialmente;</p> <p>i. nella TABELLA 3.14 – Scarico acqua raffreddamento, in relazione alla “modalità di controllo”, si fa riferimento al controllo discontinuo, senza specificarne la frequenza;</p> <p>j. nella TABELLA 3.15 – Sistemi di depurazione, non è riportata la frequenza di trasmissione dei controlli analitici all'A.C;</p> <p>k. in relazione alla TABELLA 3.16 – Inquinanti monitorati acque torri evaporative prima del trattamento e dopo il trattamento, chiarire se sia intenzione del Gestore effettuare il monitoraggio di tutti i parametri, prima e dopo il trattamento. Si precisa che, ovviamente, l'obbligo di rispetto dei limiti della Tabella 4, All.5, parte III del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. vige per lo scarico e quindi dopo il trattamento; si richiede, inoltre di chiarire se sia previsto un sistema di monitoraggio in continuo dal momento che nel cronoprogramma degli interventi in Allegato S, si fa riferimento ad un “Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque torre evaporative”;</p> <p>l. nel paragrafo Acque meteoriche viene fatto riferimento ad un trattamento “[...] effettuato secondo quanto previsto dalla tabella 4, allegato 5 Parte terza del D.lgs. n. 152/06 [...]”. Dal momento che la tabella 4 succitata non prevede alcun trattamento, si chiede al Gestore di specificare la tipologia di trattamento adottato. Inoltre viene fatto riferimento a “verifiche periodiche a</p>	<p>✓ PMeC pag 15</p> <p>✓ PMeC pag 16</p> <p>✓ PMeC pag 24</p> <p>✓ PMeC pag 38</p> <p>✓ PMeC pag 40</p> <p>✓ PMeC pag 40</p> <p>✓ PMeC pag 41</p> <p>✓ PMeC pag 45</p>														

<p>valle degli eventi meteorici”, si chiede al Gestore di definire la periodicità in linea con le altre tabelle o di inserire un rimando alle stesse.</p> <p>m. i controlli che il Gestore intende effettuare sulla vasca di accumulo delle acque di prima pioggia sono riportati in due diverse tabelle, TABELLA 3.17 - controllo periodico sui sistemi di gestione delle acque meteoriche e TABELLA 3.33 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.): si chiede di individuare in un'unica tabella tutte le attività di controllo sulla suddetta vasca;</p> <p>n. nella TABELLA 3.19 - Monitoraggio acque di prima pioggia, si richiede di individuare una frequenza temporale (ad es.: trimestrale, semestrale, ecc.).</p> <p>o. Nella TABELLA 3.20 – Tabella inquinanti di seconda pioggia, in riferimento alla frequenza di campionamento, viene indicato “in seguito ad evento piovoso” e non “durante ogni evento piovoso” come richiesto dalla scrivente Agenzia al p.to 7 lettera f., in quanto, così come richiesto dalla Scrivente, è da intendersi che il campionamento deve essere eseguito in occasione di ogni evento meteorico;</p> <p>p. in riferimento a quanto richiesto al p.to 7 lettera h. della nota prot. n. 84199 del 13/12/2022, il Gestore nelle TABELLA 3.19 – Monitoraggio acque di prima pioggia e TABELLA 3.20 – Tabella inquinanti acque di seconda pioggia ha fatto riferimento anche a sostanze per cui esiste il divieto di scarico nelle acque sotterranee. Si richiede di eliminare le sostanze per cui esiste il divieto di scarico nel caso di “scarico diretto nelle acque sotterranee” in quanto non applicabile al caso in esame.</p> <p>q. Nella TABELLA 3.22 – Inquinanti monitorati, sono riportate due diverse colonne con i valori limite, una riportante la dicitura “limite” e l'altra “limite Gestore”: si richiede di individuare univocamente in un'unica colonna quali siano i valori da rispettare; vada inteso che in questo caso, trattandosi di acque sotterranee, i valori indicati non rappresentano valori limite di emissione, ma sono indicatori dello stato di qualità delle acque (CSC);</p> <p>r. a pag.62/80 il Gestore dichiara che “I rifiuti prodotti in azienda sono avviati al recupero o smaltimento con una certa frequenza dopo un periodo di permanenza in deposito temporaneo presso l’opificio nel rispetto delle modalità di gestione”, si chiede di definire tale frequenza, ossia se il gestore intende avvalersi del criterio temporale o quantitativo per la gestione del deposito temporaneo;</p> <p>s. nella TABELLA 3.24 – Controllo rifiuti prodotti, per alcuni rifiuti è prevista l'analisi di caratterizzazione biennale, si chiede di fornire delucidazioni a riguardo, vista la frequenza annuale prevista dalle normative vigenti, almeno per i rifiuti avviati a smaltimento.</p> <p>t. Nella TABELLA 3.28 – Inquinanti monitorati, relativa al campionamento del suolo, si richiede di identificare univocamente la CSC di riferimento in funzione della destinazione d'uso dell'area in cui sono localizzati i punti individuati, facendo a tal fine riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.</p> <p>u. Nel Paragrafo 6.2.1 – Modalità di conservazione dei dati, il Gestore dichiara che “la Ruggeri Service S.p.A. si impegna a conservare su idoneo supporto informatico/registo tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni, a disposizione delle Autorità Competenti al controllo. A tali supporti sono correlati certificati analitici.” diversamente da quanto dichiarato nel Paragrafo 2.10 – Modalità di conservazione dei dati in cui il gestore dichiara che “Il Gestore conserva i risultati analitici dei campionamenti prescritti su registro o con altre modalità per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell' AIA.” Si chiede al Gestore di uniformare i paragrafi adottando come periodo di</p>	<p>✓ PMeC pag 45-46</p> <p>✓ PMeC pag 48-49</p> <p>✓ PMeC pag 49</p> <p>✓ PMeC pag 43-48</p> <p>✓ PMeC pag 53</p> <p>✓ Relazione AIA pag. 89</p> <p>✓ PMeC pag 57</p> <p>✓ PMeC pag 57-58</p> <p>✓ PMeC pag 63</p> <p>✓ PMeC pag 72</p>
--	---

<p>conservazione quello indicato nel paragrafo 2.10. Inoltre, nello stesso paragrafo il Gestore dichiara che "Il presente piano è oggetto di verifica e aggiornamento con cadenza annuale." Tale affermazione sia eliminata, dal momento che ogni modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere oggetto di istanza di modifica dell'AIA e deve essere valutata e approvata dall'Autorità Competente.</p> <p>v. Si chiede al Gestore di uniformare i contenuti minimi riportati nel Paragrafo 6.2.2 – Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano, con quanto dichiarato nei paragrafi specifici di ogni matrice ambientale.</p> <p>w. In riferimento a quanto indicato a pag. 80, ai sottoparagrafi Emissioni – Aria e Emissioni per l'intero impianto - Acqua, si chiede di esplicitare la modalità di calcolo della quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato.</p> <p>x. In relazione all'affermazione a pag. 78 "Non è in possesso dell'azienda Ruggeri Service Spa un piano di visita da parte delle AC", si precisa che non è normativamente previsto che per le attività di controllo ordinario, condotte ai sensi dell'art. 29–decies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Scrivente Agenzia comunichi un piano di visita.</p>	<p>✓ PMeC pag 72-73</p> <p>✓ PMeC pag 73</p> <p>✓ PMeC pag 71</p>
Rumore e radiazioni ionizzanti	
<p>3. Si allega il contributo specialistico dell'U.O. AFLE, prot. n. 17824 del 15/03/2023 (allegato 1)</p>	<p>Dove si approva piano</p>
Relazione di riferimento (ALLEGATO M)	
<p>4. In riferimento alle schede di sicurezza trasmesse, si riscontra la presenza della scheda relativa al prodotto LASTI A TEK di cui non vi è alcun riferimento nella tabella 2 – Elenco delle sostanze presenti nell'installazione riportata a pag.7/16. Si richiede di specificare se tale prodotto sia utilizzato in sostituzione del prodotto LASTEK 20 SPECIAL, la cui scheda non è presente, e di allegare la relativa scheda di sicurezza aggiornata: la scheda di sicurezza allegata riporta le frasi R ed S, non più previste dalla normativa. Qualora le frasi H riportate nella scheda di sicurezza aggiornata rientrino nelle sostanze pericolose pertinenti, sia aggiornata la FASE 1 di valutazione condotta in conformità al D.Lgs. n. 95/2019.</p>	<p>✓ Revisionata la Relazione di Riferimento in quanto le SDS aggiornate escludono alcuni prodotti utilizzati dalla valutazione secondo l'allegato 1 del D.M. 95/2019, tabella 1.</p> <p>✓ LASTEK 20 SPECIAL non riporta al punto 2 della scheda di sicurezza aggiornata le indicazioni di pericolo (frasi H) richieste dall'Allegato 1 del D.M. 95/2019, tabella 1.</p> <p>✓ Challoils oleodinamic HVI 68 e Renolin B 68 HVI sostituiti da Arnica 68 – ENI</p>

Valutazione integrazioni documentali di febbraio 2023. Rif. pratica CRA_AA_21/2023.	
1. VALUTAZIONI SU EMISSIONI CONVOGLIATE	
Si prende atto degli aggiornamenti e delle correzioni apportate nel PMC (refuso sulle unità di misura delle portate). Si rimanda al punto sul PMC per il resto.	
2. VALUTAZIONI SU EMISSIONI DIFFUSE	
Si prende atto che il Gestore ha formulato una nuova proposta di configurazione del monitoraggio su questa tipologia di emissioni, adeguando anche la <i>TABELLA 3.12 - Emissioni diffuse</i> alle richieste di modifiche formulate dallo scrivente servizio nel precedente parere.	
3. VALUTAZIONI SULL'ADEGUAMENTO ALLE BAT DI SETTORE (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE DEL 13 GIUGNO 2016).	
<p>Con il parere prot. 83928 del 12/12/2022, in assenza di riscontro del Gestore sull'applicazione della BAT 79, lo scrivente Servizio aveva confermato quanto già evidenziato nel parere prot. 23939 dell'08/04/2021, rimandando nuovamente alla ASL la valutazione sull'esposizione dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e all'Autorità Competente le valutazioni di competenza. Il Gestore, nel documento "00_VALUTAZIONE_DEL_POSIZIONAMENTO_DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE BEST_AVAILABLE_TECHNIQUES", dichiara che "può affermarsi che le azioni svolte ad evitare e a ridurre il rilascio delle emissioni diffuse dalle schiume/loppe sono coerenti con le previsioni ed indicazioni di cui alla BAT. 79 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016."</p> <p>Lo scrivente Servizio ritiene tuttavia che le misure attualmente applicate dal Gestore per ridurre le emissioni dalle schiume/loppe non soddisfino le previsioni della BAT 79.</p> <p>In definitiva, si rimettono alla ASL e all'A.C. le valutazioni di competenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ALLEGATO S ✓ 00 Valutazione del posizionamento impianto rispetto alle Best Available Technique a pag. 35 ✓ Parere favorevole ASL
4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	
<u><i>Sistemi di monitoraggio in continuo (SME)</i></u>	
<p>Per gli aspetti relativi alle emissioni convogliate monitorate dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME), in riferimento a quanto indicato nel parere Arpa prot. n.23939 del 08/04/2021 si riportano quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Gestore ha recepito nel PMC l'indicazione di qualificare lo SME come strumento di controllo fiscale per l'accertamento dei superamenti dei VLE. Tuttavia si chiede al Gestore di integrare il testo con il richiamo specifico alla normativa vigente riportando "ai sensi dell'art.271 commi 17 e 20 del D.lgs.152/2006"; - in riferimento alla definizione dei criteri da utilizzare per la verifica della conformità ai VLE monitorati dallo SME, in particolare per l'applicazione del punto 2.2 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs.152/2006 si chiede all'AC di valutare l'applicazione del 125% del VLE giornaliero, stabilito dall'AIA, quale criterio di conformità per la definizione del VLE su base oraria; - il criterio di conformità del rispetto dei VLE AIA giornalieri deve tener conto dei dati sostitutivi nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70% con il numero di ore di impianto "in stato di normale funzionamento" maggiore di 6. A riguardo si riporta l'estratto del punto 5.2.1 dell'allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 "Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70% il valore medio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi manuale SME par.3 ✓ PMeC pag.20 ✓ La richiesta si intende rivolta ad AC, restiamo in attesa di parere ✓ Vedi manuale SME par.7.4 ✓ PMeC pag.20

<p><i>giornaliero è invalido. In questi casi la verifica del rispetto del limite giornaliero deve essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel PMC e nel MG SME il Gestore ha parzialmente recepito l’indicazione di rendere conforme lo SME alle principali norme tecniche di riferimento quali la Linea Guida ISPRA n.87/2013 sul Manuale di Gestione dello SME e le procedure di Arpa sugli SME. Per quanto concerne la Linea Guida del SNPA n.43 di settembre 2022 si chiede al Gestore di esplicitare nel PMC e nel Manuale di Gestione dello SME tutti gli aspetti richiamati nel documento in termini di Prescrizioni e Condizioni. A titolo di esempio nel PMC devono essere esplicitati i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> • la definizione delle condizioni di Minimo Tecnico di impianto; • la conformità degli SME alla norma tecnica UNI EN 14181:2015. A riguardo si chiede al Gestore di comunicare ad Arpa Puglia, con congruo preavviso almeno pari a n.15 gg. le date di taratura/calibrazione degli SME (QAL2 e AST) e trasmettere gli esiti delle tarature/calibrazioni (Report QAL2 e AST) specificando la data di implementazione a sistema dei parametri delle rette di calibrazione; • la conformità degli SME alla norma tecnica UNI EN 17255-1:2019 e UNI EN 17255-2:2020 sui Sistemi di acquisizione e trattamento dati - parte 1: Specifiche dei requisiti per il trattamento e il reporting dei dati fatto salvo quanto previsto dal D.lgs.152/2006 in riferimento al criterio di validazione delle medie, ovvero esse saranno validate se ad essa concorrano almeno il70% dei dati acquisibili nel periodo temporale a cui sono riferite (ora o giorno) anziché i 2/3 previsti dalla norma tecnica; • la prescrizione del Gestore ad attenersi ai contenuti del Manuale di Gestione dello SME presentato e aggiornato all’ultima revisione disponibile con le eventuali integrazioni segnalate da Arpa Puglia; - Il Manuale di Gestione dello SME deve essere integrato esplicitando in dettaglio i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> • i criteri di validazione dei dati SME (elementari e medi) configurati nel software di SME installato nel Server primario (Master) che deve essere localizzato in sala controllo e non in cabina SME; • le stime e le misurazioni sostitutive previste in caso di indisponibilità dei dati monitorati in continuo devono considerare tutti i parametri emissivi ed ausiliari monitorati dallo SME ai sensi dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 5.5.1 dell’allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006. Tali stime e misure alternative di controllo devono essere correlate con parametri di processo o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate; • i registri ed i quaderni afferenti la gestione degli SME devono essere digitalizzati su supporto informatico. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi manuale SME par.7.2.1 ✓ PMeC pag.20 ✓ Vedi manuale SME par. 13 e par. 14 ✓ PMeC pag.20 ✓ Vedi manuale SME par. 7 ✓ PMeC pag.20 ✓ Vedi manuale SME par. 1 ✓ PMeC pag.20 ✓ Per i criteri di validazione, vedi manuale SME par. 7.2, 7.3 e 7.4; per l’architettura di sistema vedi manuale SME par.7 ✓ Vedi manuale SME par.8 ✓ Vedi manuale SME par. 9.2
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • l'archivio SME deve conservare e tenere a disposizione di ARPA Puglia i dati (elementari/istantanei, medie orarie, giornalieri, dati sostitutivi, ecc.) nonché quelli di processo, su supporto informatico, garantendo la sicurezza e il salvataggio periodico degli archivi in sicurezza; <p>Si ricorda che le comunicazioni dei superamenti dei VLE AIA dovranno essere inviate, oltre che alla Provincia di Lecce, anche ad ARPA Puglia, a mezzo pec, ed ai Comuni interessati, ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies nonché dei commi 14 e 20 dell'art. 271 del D.Lgs.152/2006.</p> <p>In attuazione e all'aggiornamento del Manuale di Gestione dello SME, preso atto dell'invio da parte del Gestore della revisione del M.G. SME (rev.5), Arpa Puglia si riserva di esprimere eventuali ulteriori integrazioni a seguito della ricezione di una nuova revisione con le integrazioni richieste dal presente parere e la revisione dello stesso secondo le indicazioni della Linea Guida SNPA n.43 di settembre 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi manuale SME par. 9.1 e par 9.2 ✓ Vedi manuale SME par. 14
<p><u>Limiti Emissivi</u></p> <p>Si prende atto delle integrazioni effettuate in <i>TABELLA 3.11 - tabella riepilogativa del monitoraggio delle emissioni convogliate</i>, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento della colonna dei BAT-AEL di settore - aggiornamento della metodica per l'NH3 - inserimento del parametro concentrazione di odore per il camino E5 - inserimento del limite di 2 mg/Nm3 per il parametro polveri (limite inferiore del BAT-AEL) per tutti i camini autorizzati/da autorizzare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nessuna modifica da apportare
5. STUDIO DI DISPERSIONE IN ATMOSFERA DEGLI INQUINANTI AD IMPATTO ODORIGENO	
<p>In risposta alle richieste espresse dall'U.O.C. C.R.A. con la nota prot 87731 del 29/12/2022 Pratica CRA_AA_115bis/2022, il Gestore ha revisionato lo studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti a impatto odorigeno presentando una revisione dello studio precedente dal titolo "Studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti ad impatto odorigeno derivanti dall'impianto di fusione di alluminio di proprietà della Ruggeri Service S.p.A., sita in Muro Leccese (LE), S.S. 275 Maglie – Leuca km2,9 (revisione 2)", del 31/01/2023.</p> <p><u>Scenario emissivo</u></p> <p>Nel precedente parere prot. 87731 del 29/12/2022 si chiedeva di:</p> <p>a) fornire i rapporti di prova delle campagne di misura effettuate sul camino E1 e sui cumuli di scorie, e di specificare, per questi ultimi, i coefficienti di abbattimento utilizzati relativi alle misure di mitigazione previste.</p> <p>b) esplicitare i calcoli effettuati per stimare le portate di odore emesse dai camini E1 ed E5 e forniti in input al modello, e di fornire una tabella sinottica di tali dati.</p> <p>In merito al punto a) Il Gestore ha fornito una tabella contenente i risultati, espressi in termini di Cod, delle campagne di misura effettuate a maggio e giugno 2020 sul deposito scorie e al camino E1.</p> <p>Non sono stati allegati i rapporti di prova. Il Gestore dichiara di non aver considerato, nella stima emissiva della sorgente associata alle scorie, l'effetto di mitigazione dovuto ai sistemi di abbattimento.</p> <p>In merito al punto b) sono stati esplicitati i calcoli effettuati per stimare le portate di odore. Il gestore dichiara inoltre di aver raddoppiato, nel caso del punto E5 associato alle scorie, i valori ottenuti dalle campagne di controllo. Sebbene nello studio precedente il Gestore non abbia mai parlato di raddoppio del dato medio misurato e abbia invece dichiarato l'utilizzo di un coefficiente di abbattimento, non specificato, le emissioni per la sorgente E5 considerate nell'input emissivo della nuova valutazione modellistica rimangono analoghe (80 UO/Nm3) a quelle dello studio precedente.</p> <p>Nel precedente parere prot. 87731 del 29/12/2022 si chiedeva di:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I rapporti di prova sono stati allegati alla relazione tecnica ✓ Sono state riportate le variabili meteorologiche in relazione da pag.14

c) fornire una statistica delle variabili micrometeorologiche, quali altezza dello strato limite (“giorno tipo” su base stagionale), classi di stabilità, lunghezza di Monin-Obukhov (LMO), velocità di attrito superficiale (U^*), velocità convettiva di scala.

Il Gestore non ha dato riscontro a quanto richiesto.

Dispersione

Nel precedente parere prot. 87731 del 29/12/2022 si chiedeva di:

d) descrivere il metodo delle calme di vento indicando, per quest’ultimo, il valore soglia;

e) specificare le coordinate geografiche di ciascuno dei vertici in pianta degli edifici considerati per il building downwash e la loro altezza rispetto al suolo.

f) Ripetere la simulazione considerando una risoluzione spaziale per la griglia di calcolo, per il CALPUFF, non superiore a 200m ed una estensione orizzontale che deve essere fissata nel rispetto dei seguenti requisiti:

- devono essere inclusi tutti i ricettori presso cui sia da applicare il criterio di valutazione dell’impatto;
- devono esservi inclusi (almeno parzialmente) i centri abitati presso cui il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate sia maggiore di 1 ouE/m³.

g) Aggiungere, agli 11 recettori già definiti, almeno un recettore sensibile, posto presso ciascuno dei centri abitati ubicati entro 3 km dall’impianto, ovvero Maglie, Muro Leccese e Scorrano.

h) Oltre alle estrazioni delle concentrazioni di odore nei punti recettore, si chiede di

mostrare una mappa nella quale dovranno essere rappresentate le sorgenti di emissioni, il confine di pertinenza dell’impianto, la posizione dei recettori sensibili e le curve di isoconcentrazione di odore relative al 98° percentile delle concentrazioni di picco.

In merito al punto d) il gestore dichiara che *il software Calpuff, ha un suo metodo di valutazione interno per cui le condizioni di calma di vento rappresentano una situazione meteorologica NORMALE (cfr manuale di utilizzo Calpuff fornito da Maind) e la velocità di soglia è pari a 0,5m/s di default, e tale è stata utilizzata in questo studio.* Si prende atto di tale riscontro.

In merito ai punti e) e g) il Gestore ha fornito riscontro a quanto richiesto.

In merito al punto f) il Gestore ha dato riscontro a quanto richiesto dalla scrivente, effettuando la simulazione con un grigliato di salvataggio avente un passo di 200m (nesting pari a 5 rispetto alla griglia di calcolo).

In merito al punto h) il Gestore non ha fornito riscontro a quanto richiesto, presentando una mappa delle concentrazioni medie della sostanza odorigena.

E’ stato mostrato, in forma tabellare, il 100° percentile dei dati di concentrazione di odore estratti nei punti recettore, dichiarando che le elaborazioni hanno prodotto per il 100° e 98° percentile gli stessi risultati. Si evidenzia inoltre che, seppur partendo dal medesimo scenario emissivo, ma avendo aumentato la risoluzione della griglia di salvataggio, il confronto con i risultati dello studio precedente, mostra, nei punti recettore, valori identici relativi al 100° percentile.

Si chiede pertanto di fornire una spiegazione rispetto alle incongruenze emerse. In particolare si chiede di dare evidenza dei dati del 98° percentile e 100° percentile estratti dal modello nei punti recettore;

di fornire una spiegazione alla esatta corrispondenza che si osserva tra il dato estratto nei recettori nel presente studio, e relativo al 100° percentile, e quello mostrato nello studio precedente, relativo sempre al 100° percentile.

Si ribadisce la necessità che la valutazione debba comprendere la determinazione del valore del 98° percentile di picco di odore, estratto nei punti recettore e, per lo stesso indicatore, la relativa mappa contenente le curve di isoconcentrazione.

✓ Vedasi relazione in REV.03 – ALLEGATO P

✓ Sono riportati le risposte ai quesiti posti nella Relazione di studio della dispersione di sostanze odorigene in Rev.3 a partire dalla pag. 29 di 41

<p><u>Si evidenzia altresì che i risultati presentati dal Gestore sono riferiti ad una emissione per il camino E5 di 80ou/m3 e pertanto l'autorizzazione dovrà tener conto di questo valore di concentrazione nel definire il limite emissivo di odore, al netto di tutte le criticità sopra richiamate.</u></p>	
<p>6. STUDIO DI DISPERSIONE IN ATMOSFERA DEGLI INQUINANTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO</p>	
<p>In risposta alle richieste espresse dall'U.O.C. C.R.A. segnalate con Pratica CRA_AA_115bis/2022, il Gestore ha revisionato lo studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti (Studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti derivanti dall'impianto di fusione di Alluminio di proprietà della Ruggeri Service S.p.A., sita in Muro Leccese (Le), S.S. 275 Maglie – Leuca km2,9 . Revisione 2 - Allegato Q).</p>	<p>✓ Vedasi relazione in Rev.3 - ALLEGATO Q</p>
<p><u>Scenario emissivo</u> Nel precedente parere prot. 87731 del 29/12/2022 si chiedeva di: i) fornire chiarimenti in merito alle valutazioni svolte per l'abbattimento di PCDD/F nonché relativamente alla diffusione delle specie HCl, HF e NH3, ritenuta dal Gestore assimilabile alla diffusione degli NOx; j) valutare l'impatto prodotto dalle sorgenti convogliate E1, E2 ed E3, considerando il limite emissivo autorizzato per ciascuna specie considerata. Rispetto al punto i), si prende atto delle integrazioni fornite dal Gestore relativamente alle ipotesi di diffusione delle specie PCDD/F, metalli, HCl, HF e NH3.</p> <p>In merito alla definizione dello scenario emissivo di input ai fini della modellazione degli impatti in atmosfera derivanti dall'impianto (punto j), il Gestore dichiara che "i dati di calcolo utilizzati per la simulazione [...] sono i limiti imposti dalla esistente AIA e, per i punti di emissione non ancora autorizzati, sono stati utilizzati valori assimilabili all'autorizzazione stessa". Tuttavia, il documento citato non dà evidenza dei valori aggiornati dei flussi di massa (g/h) in input al modello, desunti sulla base di tale ipotesi progettuale cautelativa. Le tabelle riepilogative delle caratteristiche emissive dei punti emissivi E1, E2, E3, illustrate nelle pagine da 6 a 9 del succitato documento, appaiono inalterate rispetto alla versione precedente dello studio e riportano i valori dei flussi di massa medi di ciascun inquinante (g/h), determinati come prodotto tra il valore medio della portata del camino (m3/h) e le concentrazioni medie di ciascun inquinante (mg/Nm3). Si chiede, quindi, al Gestore di fornire elementi (es. tabelle) che diano chiara evidenza dei valori dei flussi di massa degli inquinanti assunti ai fini del calcolo degli impatti emissivi dell'impianto, ove i flussi stimati siano in linea con l'ipotesi cautelativa decritta (flusso di massa in input al modello = portata massima al camino * valori limite di emissione).</p> <p>Si chiede al Gestore di chiarire le ragioni della significativa difformità delle caratteristiche di portata dei punti di emissione esistenti E1 e E2, sia in termini di valore medio assunto nei calcoli, sia in termini di valore massimo illustrato nel PMeC (TABELLA 3.8 del documento denominato PMeC_ver_5), rispetto ai valori di portata di esercizio descritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (DD. 2044 del 21/09/2012).</p> <p>Si invita, infine, il Gestore a verificare che il valore limite di concentrazione per il parametro CO ai camini E1 e E2 inserito nel CET (Catasto Emissioni Territoriale Regione Puglia) sia coerente con il valore limite autorizzato.</p>	<p>✓ Relazione di studio delle dispersione degli inquinanti in Rev. 3 a partire da pag.6 di 64 – ALLEGATO Q</p> <p>✓ PMeC tab.3.8, pag.20. Il riferimento della tab.3.8 è la portata media di progetto.</p> <p>✓ Il gestore si impegna ad uniformare il valore limite di concentrazione del parametro CO ai camini E1</p>

<p><u>Dispersione</u></p> <p>Nel precedente parere prot. 87731 del 29/12/2022 si chiedeva di:</p> <p>k) ripetere la simulazione considerando un passo di griglia di calcolo del CALPUFF non superiore ai 200m ed un dominio che comprenda almeno in parte i centri abitati di Maglie, Scorrano e Muro Leccese;</p> <p>l) valutare l'impatto prodotto dalle sorgenti convogliate E1, E2 ed E3, ponendo per ciascuna specie il relativo limite emissivo autorizzato;</p> <p>m) effettuare la valutazione della conformità agli standard prescritti dal D.lgs 155/2020 secondo la metodologia, specificata nel suddetto parere, per le diverse specie ed i diversi indicatori.</p> <p>Relativamente al punto k) il Gestore ha dato riscontro a quanto richiesto dalla scrivente, effettuando la simulazione con un grigliato di salvataggio avente un passo di 200m (nesting pari a 5 rispetto alla griglia di calcolo).</p> <p>Relativamente al punto l) <u>il Gestore non ha fornito riscontro</u>, in quanto, come evidenziato nel paragrafo relativo allo scenario emissivo del presente parere, non c'è evidenza del dato finale di input utilizzato.</p> <p>Relativamente al punto m), la valutazione della conformità agli standard prescritti dal D.lgs 155/2020 è stata effettuata correttamente per la sole specie PM10 e PM2.5. Per le altre specie normate, tutti gli indicatori, orari e giornalieri, sono stati sommati erroneamente alle medie annue misurate nella centralina di monitoraggio. Anche la rappresentazione delle mappe non risulta completa di tutti gli indicatori previsti dalla legge per ciascuna specie.</p> <p><u>Pertanto si ribadisce la necessità che il Gestore presenti una tabella sinottica nella quale siano esplicitati i ratei emissivi per ciascun camino e per ciascun inquinante, utilizzati in input al modello, e la valutazione agli standard prescritti dal D.lgs 155/2020 sia condotta così come già indicato nel precedente parere ARPA prot. 87731 del 29/12/2022.</u></p> <p><u>Per quanto sopra riportato, non è ancora possibile esprimersi sui risultati presentati nello studio.</u></p>	<p>ed E2 inserito nel CET con il valore limite autorizzato. (Pec supporto CET per autorizzazione modifica anagrafica)</p> <p>✓ I Dati di input utilizzati sono riportati nella tabella degli inquinanti studiati per ogni punto emissivo, relativi al limite autorizzativo in essere e riferiti alla portata massica degli stessi a partire da pag.6 di 64 – ALLEGATO Q</p>
--	---

03 ALLEGATI

- ALLEGATO K (ACQUE METEORICHE)
- ALLEGATO M (RELAZIONE DI RIFERIMENTO)
- ALLEGATO N (PMeC)
- ALLEGATO P (RELAZIONE DIFFUSIONE ODORIGENE)
- ALLEGATO Q (RELAZIONE DISPERSIONE INQUINANTI IN ATMOSFERA)
- ALLEGATO S (VALUTAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLO STABILIMENTO RISPETTO LE BAT)
- ALLEGATO T (MANUALE DI GESTIONE SME)